

Publicato il 15/05/2017

N. 02599/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01310/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2017, proposto da:
Pasqualina Maria De Domenico, Pietro Pezzulo, rappresentati e
difesi dall'avvocato Ciro Centore, con domicilio eletto presso il suo
studio in Napoli, via C. Rosaroll, n. 70;

contro

Comune di Vitulazio, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Giovanna Del Monte, Achille Cuccari, Giovanna Scialdone, Raffaele
Russo, Immacolata Bernardo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

delle delibere del Consiglio comunale di Vitulazio n. 4 del 28
febbraio 2017, n. 6 del 20 marzo 2017 e n.7 del 20 marzo 2017:
mancata surroga nella carica dei consiglieri comunali dimissionari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, De Domenico Pasqualina Maria e Pezzullo Pietro impugnavano, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, le delibere del Consiglio comunale di Vitulazio n. 4 del 28 febbraio 2017, n. 6 del 20 marzo 2017 e n.7 del 20 marzo 2017, con le quali, in esito alla parità numerica tra i voti favorevoli (5) e i voti sfavorevoli (5) espressi, non era stata disposta la surroga dei proponenti nelle posizioni di due consiglieri comunali dimessisi;
- avverso siffatte determinazioni i ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 38, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 in base all'assunto della doverosità e vincolatività dell'atto di surroga ivi previsto, a prescindere dal raggiungimento o meno del quorum funzionale;
- l'intimato Comune di Vitulazio non si costituiva in giudizio;
- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 10 maggio 2017 per la trattazione dell'incidente cautelare;
- nell'udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato, nel merito, che:

- il principio maggioritario, in virtù del quale gli organi collegiali – ivi compresi quelli elettivi di governo degli enti locali – sono chiamati a deliberare almeno mediante la metà più uno dei propri componenti (fatta salva la possibilità di quorum più elevati), costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico, a meno di deroghe espresse da parte di norme all'uopo emanate (in mancanza di allegazioni in tal senso, non rinvenibili nello Statuto comunale di Vitulazio);

- ed invero, esso è posto indefettibilmente a presidio della democraticità e della certezza delle determinazioni assunte da parte degli organi collegiali deliberanti (le cui votazioni con esito di parità numerica sono da considerarsi infruttuose: cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 916/1982);

- ciò posto, a dispetto degli assunti di parte ricorrente, nella specie, l'impasse ingenerata dalla parità numerica tra i voti favorevoli (5) e i voti sfavorevoli (5) espressi in merito alla surroga della De Domenico e del Pezzullo nelle posizioni di due consiglieri comunali dimessisi avrebbe potuto superarsi non già con la sostanziale pretermissione dell'anzidetto principio indeclinabile (anche nelle ipotesi di atti doverosi e vincolati), bensì tramite l'attivazione dei previsti poteri sostitutivi nei confronti dell'ente locale inadempiente (cfr. art. 136 del d.lgs. n. 267/2000);

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante la ravvisata infondatezza delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto;

- quanto alle spese di lite, nulla devesi nei confronti del Comune di Vitulazio, non costituito in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO